

Regolamento

Del Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani

Il presente regolamento individua gli obiettivi e disciplina i criteri e le modalità di accesso e di fruizione del servizio di Assistenza Domiciliare agli anziani gestito dal Comune.

Art. 1

Finalità

Il servizio di Assistenza Domiciliare ha come obiettivo il mantenimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita e nel contesto sociale di appartenenza di cittadini che si trovano in condizione di parziale o di completa non autosufficienza e senza adeguato supporto familiare. Ciò per contribuire al superamento di situazione di temporanea difficoltà personale e familiare, attraverso la stimolazione e il recupero di sufficienti livelli di autonomia personale.

Il servizio di assistenza domiciliare attraverso prestazioni sociali e/o educative rese a domicilio, si pone come obiettivo quello di evitare il ricorso a forme di ricovero o di ospedalizzazione che non siano strettamente necessarie, creando una rete relazionale di supporto e potenziando le capacità residuali del soggetto e/o nucleo familiare.

Pertanto gli obiettivi sono:

- la permanenza dell'anziano nell'ambiente familiare;
- la cura della persona e dell'ambiente domestico;
- la conservazione ed il recupero dell'autonomia personale e dello svolgimento delle funzioni e delle relazioni sociali ed il miglioramento della vita di relazione;
- il supporto in situazioni di emergenza familiare;
- la prevenzione ed il contrasto dei processi di emarginazione sociale e di condizioni di isolamento, di solitudine e di bisogno, ed il miglioramento della qualità della vita in generale.

Art. 2

Beneficiari

Possono essere ammessi al servizio di assistenza domiciliare i cittadini anziani residenti nel territorio cittadino che a causa delle loro certificate condizioni, non sono in grado per situazioni permanenti o contingenti, di gestirsi autonomamente e necessitano quindi di prestazioni sostitutive da quelle familiari.

Ferma restando la valutazione prioritaria da parte degli uffici di servizio sociale sul territorio circa la rilevazione dello stato di bisogno, si determinano le seguenti priorità:

- anziani che sono nelle condizioni generali di ricovero in istituto, ma che non trovano collocazione immediata;
- anziani soli e per le quali si prospetti imminente il rischio di ricovero in istituto;
- anziani soli o coppie di anziani non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti
- anziani dimessi da istituto o da ospedale in condizione di non autosufficienza temporanea.

Art.3 Prestazioni

Il servizio di assistenza domiciliare prevede le seguenti prestazioni;

- a) Aiuto per il governo ed igiene dell'alloggio (riordino de letto e della stanza, pulizia ed igiene degli ambienti e dei servizi)
- b) Aiuto per l'igiene e cura della persona (alzare dal letto, pulizia della persona, aiuto per il bagno, vestizione, aiuto nell'assunzione dei pasti, aiuto per una corretta deambulazione e nel movimento degli arti, invalidi, mobilitazione del soggetto allettato, aiuto nell'uso di accorgimenti per migliorare l'autosufficienza);
- c) Aiuto nella preparazione dei pasti;
- d) Lavaggio e stiratura biancheria ed indumenti;
- e) Disbrigo pratiche (pensionistiche, sanitarie etc.) commissioni varie ed attività di segretariato sociale
- f) Acquisto di generi alimentari, medicinali, materiali igienico-sanitari etc.
- g) Sostegno relazionale volto a favorire i rapporti familiari, sociali, anche in collaborazione con i vicini, con il volontariato, con le strutture ricreative e culturali per una miglora socializzazione dei soggetti (accompagnamento per visite mediche o altre necessità)

Art.4 Durata delle prestazioni

Il servizio di assistenza domiciliare dovrà mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze dell'utente.

Il monte ore settimanali delle prestazioni verrà stabilito in rapporto alla condizione personale del soggetto bisognoso di assistenza.

Il servizio si effettuerà, di norma, nell'arco di giorni settimanali, dalle ore 7,30 alle ore 20,00

Per situazioni che presentino esigenze particolari potrà essere richiesta al soggetto esterno a cui è affidato il servizio, l'effettuazione degli interventi anche in orari diversi.

Art. 5 Forme di erogazione del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare si realizza.

Attraverso bando di gara con Associazioni o Cooperative iscritte all'albo regionale;

L'amministrazione comunale, inoltre, per attività integrative e di supporto al servizio, può avvalersi della prestazione gratuita di organizzazioni di volontariato.

L'attività di programmazione, coordinamento, controllo e verifica del servizio è espletata dall'Ufficio del Servizio Sociale del Comune.

Art. 6 Prestazione e istruttoria delle istanza

L'intervento di assistenza domiciliare può essere richiesto direttamente dalla persona interessata, dai suoi familiari, dai suoi parenti, ovvero su segnalazione dei competenti servizi comunali. Le istanze

vanno presentate al Comune presso gli uffici di Servizio Sociale, su apposito modulo fornito dall'A.C. entro i termini e secondo le modalità indicate nel relativo bando, affisso in tutto il territorio comunale. Il Responsabile del procedimento provvede alla istruttoria delle istanze e tenuto conto dei criteri stabiliti nella normativa di settore, verifica i requisiti formali di legittimità. Qualora l'istanza non risulti completa è ammessa l'integrazione della medesima entro 30 giorni, pena la decadenza. L'A.C. ha facoltà di richiedere ogni altra certificazione diversa da quella espressamente indicata nel bando, ogni qualvolta questa possa servire a comprovare i requisiti di ammissibilità al servizio e valutare la tipologia del bisogno.

Art. 7

Sospensione e chiusura del servizio

La sospensione del servizio e/o la chiusura dell'intervento è disposta da Responsabile del servizio, previa valutazione dell'Assistente Sociale, della situazione complessiva del caso. Eventuali osservazioni e reclami da parte degli utenti o parenti saranno raccolti dal Responsabile del servizio referente che effettuerà le opportune verifiche.

Le attività di assistenza domiciliare cessano, comunque, in caso di:

- .richiesta dell'utente
- .decesso dello stesso;
- .ricovero definitivo presso strutture residenziali;
- .qualora vengano meno i requisiti di ammissione;

Le attività di assistenza domiciliare saranno sospese in caso di:

- .assenza temporanea dell'utente dal territorio;
- .ricovero provvisorio dell'utente in ospedale o strutture residenziali.

Art. 8

Controlli

E' fatto obbligo all'ufficio di servizio sociale di esercitare il controllo sulla qualità delle prestazioni, sull'adempimento ai programmi di intervento individualizzati, e nel caso di affidamento a terzi, sull'osservanza delle clausole contrattuali.

L'Ufficio di servizio Sociale ha, inoltre, l'obbligo di svolgere accertamenti a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli utenti del servizio

Resta salva la facoltà dell'Ufficio di Servizio Sociale di condurre accertamenti su segnalazione, oltre a quelli definiti dal campione.

Art. 9

Gratuità

Il servizio di assistenza domiciliare è erogato gratuitamente a tutti i soggetti aventi diritto e rientranti nella graduatoria, ed in possesso dei requisiti di legge in materia di erogazione di servizi socio-assistenziali

Art. 10

Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le norme statali e regionali vigenti in materia.